

Fabio Scrimatore - Le risposte di Scuola e Amministrazione

Esami di qualifica professionale per candidato-commissario

Il quesito, redatto dal Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, riguarda l'ammissione agli esami di qualifica professionale.

E' improbabile che, per la sua singolarità, l'oggetto del quesito trovi riscontro in altre analoghe esperienze. Non accade spesso, infatti, che un professore chieda di sostenere esami davanti al Consiglio di classe del quale egli stesso è uno dei componenti.

Ciò potrebbe accadere in un Istituto Professionale del settore *servizi*, con indirizzo *servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera*, nel quale insegna, a titolo di incaricato a tempo indeterminato per italiano e storia, un docente che intende arricchire il suo *curriculum vitae et studiorum*, conseguendo il titolo di "operatore della ristorazione". E', questo, un titolo che corrisponde ad una delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, che sono state riconosciute nell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 19 gennaio 2012.

In sostanza, il predetto titolo di "operatore della ristorazione" richiama alla memoria il vecchio diploma di qualifica professionale, che poteva essere rilasciato prima che venisse data attuazione alla riforma del II ciclo dell'istruzione secondaria, realizzata, sia pur parzialmente, con il Decreto Legislativo n. 226, del

17 ottobre 2005, legittimato dalla Legge di riforma Moratti, la n. 53 del 28 marzo 2003, il cui art. 28 si riferisce ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'Accordo-Quadro in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Il riordino degli Istituti Professionali, disposto dal citato D.P.R. n. 87, del 15 marzo 2010, ha mantenuto lo sviluppo quinquennale dei corsi tipici detti Istituti, che si conclude con gli esami di Stato ed il conseguente diploma.

Ulteriori provvedimenti normativi hanno reso compatibili gli istituzionali corsi quinquennali con il sistema della formazione regionale, stabilendo che i riordinati Istituti Professionali di Stato possano svolgere, in regime di sussidiarietà integrativa, i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, previsti dal capo III del già citato Decreto Legislativo n. 226/2005. Tali percorsi sono finalizzati a far conseguire agli studenti che frequentano gli ordinari corsi quinquennali degli Istituti Professionali di Stato anche titoli di qualifica professionale, che sono validi sull'intero territorio nazionale e possono essere spendibili nel mercato del lavoro.

L'anno scolastico corrente sarà il primo in cui si terranno negli Istituti Pro-

fessionali di Stato le prove d'esame richieste per conseguire le nuove qualifiche triennali, perché i relativi percorsi triennali sono stati avviati nel 2001/12.

Le modalità con cui si debbono effettuare gli esami di qualifica professionale, in regime surrogatorio, erano regolate dagli artt. 25, 26, 27 e 28 dell'Ordinanza Ministeriale n. 90, del 21 maggio 2001.

Gli esami di qualifica dei nuovi percorsi sono disciplinati dall'art. 20 del citato Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, il quale dispone che nelle commissioni per gli esami deve essere assicurata la presenza dei docenti che hanno impartito insegnamenti nell'ambito degli stessi percorsi triennali di istruzione e di formazione professionale.

Dopo questa lunga, ma necessaria esposizione del quadro normativo, si torna a considerare la posizione del docente di italiano e storia citato nell'introduzione, per sottolineare l'infondatezza della sua pretesa d'essere ammesso a sostenere gli esami di qualifica nell'Istituto nel quale insegna.

Lo impedisce, in primo luogo, la circostanza che egli, essendo docente curricolare di materie fondamentali, quali sono l'italiano e la storia, è componente

del Consiglio di classe, che sarà verosimilmente costituito nella funzione di commissione degli esami di qualifica e, quindi non può partecipare alla seduta d'esame, ad un tempo, nelle funzioni di commissario d'esame e di candidato esaminato.

In secondo luogo, il docente, con molta probabilità, non si trova nelle condizioni richieste dal citato art. 28 della predetta Ordinanza n. 90 del 2001, il quale esige che i candidati esterni agli esami di qualifica documentino adeguatamente *di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.*